



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri Oliviero Giuliano Pomponi e dalla sig.ra Luciana Fino, deceduta nelle more del giudizio, nella cui posizione processuale sono subentrati, quali eredi, i sig.ri Oliviero Giuliano Pomponi, Alessandro Pomponi e Simone Pomponi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Pomponi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Soana, 22;

contro

Comune di Bracciano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Santostefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita di Poggio S. Lorenzo, 10;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- del diniego di condono edilizio di cui alla Determina prot. n. 40704 (n. D11-2009) del 24.11.2009 adottata dal Comune di Bracciano;
 - di ogni altro atto presupposto, omesso e conseguenziale;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.05.2010:
- dell'ordinanza di demolizione n. 10 del 2.02.2010 adottata dal Comune di Bracciano;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 40704 del 24.11.2009 con cui il Comune di Bracciano ha rigettato la richiesta di condono edilizio, dagli stessi presentata ai sensi del D.L. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, avente ad oggetto la realizzazione *sine titolo*, nel territorio comunale di Bracciano, di un fabbricato ad uso residenziale, con annessi due piccoli manufatti ad uso servizi, in catasto al foglio 19, part. 584, ricadenti in zona E, zotto-zona E1 del P.R.G., paesaggisticamente vincolata ex D.M. del 23.10.1996 (*“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Bracciano e di Martignano”*), altresì inclusa nell'Ambito territoriale n. 3 – Laghi di Bracciano e Vico,

di cui al P.T.P. approvato con L.R. n. 24 del 6.07.1998. Il Comune denegava la sanatoria ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) L. n. 326/2004, sul presupposto della preesistenza dei vincoli paesaggistici, insistenti sull'area di interesse, rispetto alla realizzazione dell'intervento abusivo.

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- *“Violazione della L. 28.2.1985 n. 47 come integrata e modificata dalla L. 24.11.2003 n. 326. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti?”.*

Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione comunale, gli abusi edilizi in contestazione sarebbero stati realizzati in epoca antecedente rispetto all'imposizione dei vincoli paesaggistici addotti a sostegno del gravato diniego.

Del resto, la previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1, lett. b) L.R. n. 12/2004, la quale ha esteso la valenza ostativa al condono anche ai vincoli preesistenti alla realizzazione dell'attività edilizia *sine titulo*, oltre a non poter essere opposta ai ricorrenti, in quanto non richiamata nel corpo del provvedimento impugnato, sarebbe, in ogni caso, costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché discriminerebbe gli abusi realizzati nella Regione Lazio da quelli posti in essere nel resto del territorio nazionale.

- *“Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia”.*

Il diniego di sanatoria, così come motivato, si porrebbe in contrasto con l'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione comunale nel 2002 (n. 29), avente ad oggetto la realizzazione, sulla medesima area di insistenza del manufatto abusivo, di una struttura precaria da adibire a rimessa di prodotti ortofrutticoli.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.05.2010, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bracciano, in considerazione

dell'intervenuto diniego di sanatoria, ha ingiunto loro la demolizione delle opere edilizie in contestazione, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001.

3.1 Il gravame risulta affidato ad un unico motivo di diritto appresso sintetizzato.

- *“Violazione dell'art. 12 L. n. 47/1985. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia”.*

L'amministrazione comunale non avrebbe potuto ingiungere la demolizione del manufatto abusivo, attesa l'impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi senza pregiudizio per la struttura precaria, adibita a rimessa di prodotti ortofrutticoli, dalla stessa regolarmente autorizzata nel 2002.

Inoltre, il potere sanzionatorio risulterebbe viziato da manifesta ingiustizia giacché esercitato sulla scorta di un presupposto di diritto, consistente nel carattere vincolato dell'area, che tuttavia non avrebbe impedito alla stessa amministrazione di autorizzare la realizzazione della suddetta struttura precaria.

4. Il Comune di Bracciano, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.

5. Con ordinanza del 23.11.2021, n. 12070, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio, in considerazione del sopravvenuto decesso della sig.ra Fino i cui eredi sono intervenuti volontariamente giusta memoria del 3.02.2022.

6. In occasione della pubblica udienza del 26 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

8. Quanto al contestato diniego di sanatoria, motivato in ragione della preesistenza dei vincoli paesaggistici rispetto all'epoca di realizzazione degli interventi abusivi da

condonare, lo stesso risulta esente dai vizi di legittimità proposti con il gravame principale.

Giova, in proposito, premettere che, ai sensi dell'art. 32 comma 27, lett. d) D.L. n. 269/2003, non sono, comunque, suscettibili di sanatoria le opere abusive che «*siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici*».

Onde confutare l'operatività della disposizione in esame, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto adeguatamente comprovare, e non anche limitarsi ad affermare, che il manufatto in contestazione risale ad epoca antecedente all'apposizione dei vincoli paesaggistici gravanti sull'area oggetto di intervento e, nello specifico, all'entrata in vigore del D.M. del 23.10.1996, recante la «*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Bracciano e di Martignano*».

Il mancato assolvimento di siffatto *onus probandi* priva di consistenza la censura tesa a contestare il carattere ostativo al condono dei vincoli in parola.

9. Quanto sopra in disparte la considerazione secondo cui, per come ammesso dagli stessi ricorrenti, l'abuso dagli stessi perpetrato non avrebbe, comunque, potuto essere sanato in forza della previsione di cui all'art. 3 della L.R. n. 12 del 2004, con la quale il Legislatore Regionale ha inteso introdurre una disciplina di maggior rigore, statuendo che «*non sono comunque suscettibili di sanatoria*», tra le altre fattispecie indicate in detta disposizione, «*le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli*

imposti sulla base di leggi statali e regionali (...) nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali".

Siffatta previsione, che ha recentemente superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale (sentenza 30/07/2021, n. 181), ancorché non citata nel corpo del provvedimento impugnato, deve, comunque, ritenersi rilevante, ai fini del presente giudizio. Ciò sotto il profilo della carenza di interesse dei ricorrenti a dedurre, a sostegno del gravame, la preesistenza del manufatto dagli stessi realizzato rispetto ai vincoli di zona.

10. Parimenti infondata si appalesa l'ulteriore censura posta base del ricorso principale, secondo cui il Comune sarebbe caduto in contraddizione, avendo autorizzato nel 2002, a carico dello stesso sito di intervento un'opera precaria, in assenza del nulla-osta dell'autorità tutoria.

Ed invero, l'eventuale illegittimità che ha connotato l'*agere* pubblico in sede di rilascio della suddetta autorizzazione edilizia (n. 29 del 2002) non può essere utilmente adottata, sotto il profilo della contraddittorietà ovvero dell'ingiustizia manifesta, al fine di contestare la successiva attività provvedimentale, posta in essere dall'amministrazione comunale di Bracciano nel rispetto delle previsioni normative disciplinanti il condono (art. 32 comma 27, lett d. D.L. n. 269/2003).

11. Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

Le censure cui lo stesso risulta affidato si pongono in aperta collisione con i principi più volte espressi, anche da questo Tribunale, secondo cui:

- il potere ripristinatorio, a fronte di abusi edilizi, rappresenta atto "dovuto e vincolato" alla mera verifica delle relative condizioni, *ex lege* delineate negli artt. 27 e ss.

D.P.R. n. 380/2001, sicché non vi è spazio per ipotizzare distorsioni dell'*agere* pubblico, tra cui l'*“ingiustizia manifesta”*, presupponenti margini di discrezionalità in capo alla p.a., nella specie insussistenti (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098);

- la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria può essere valutata dall'amministrazione comunale in un momento successivo ed autonomo rispetto alla diffida a demolire, ovvero allorquando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione. Conseguentemente, siffatta mancata valutazione in sede di esercizio del potere ripristinatorio non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 03/02/2020, n. 483; cfr. anche TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10.01.2019, n. 56; Consiglio di Stato, sez. VI, 23.11.2017, n.5472; 12 aprile 2013, n. 2001).

È in fase esecutiva, quindi, che il Comune sarà tenuto ad accertare le conseguenze eventualmente derivanti dalle statuizioni demolitorie di cui all'ordinanza impugnata, valutando la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria alternativa (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 18/09/2020, n. 1185).

12. In conclusione, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bracciano della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO